



DECRETO DEI DIRIGENTI/DIRETTORI DI SEZIONE/DIPARTIMENTO n. 2081 del 07/10/2025

Oggetto: BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PARZIALE CON PERCENTUALE PARI AL 50%, DI N. 1 (UNA) UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE – VII LIVELLO RETRIBUTIVO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA DA DESTINARE ALLA SEZIONE DI CATANIA – CODICE BANDO 1CAM-CT-10-2025.

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E BILANCIO

- **Visto** il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **Visto** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti Pubblici di Ricerca;
- **Visto** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288/2023 del 24/10/2023, emanato con Decreto del Presidente n. 66 del 30/07/2024 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024);
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, approvato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul sito Web istituzionale;
- **Visto** il Regolamento del Personale dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 10 del 31/01/2024, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **Visto** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22/07/2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/2025 del 19/05/2025 con la quale il Dott. Giovanni TORRE è stato nominato Direttore Generale dell'INGV a far data dal 20/05/2025;
- **Visto** il Decreto del Presidente n. 30 del 20/05/2025 con il quale, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/2025 del 19/05/2025, al Dott. Giovanni TORRE è conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- **Visto** il Decreto del Presidente sopracitato ed in particolare l'art.1 con il quale "ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. p) dello Statuto, contestualmente al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'INGV, il dott. Giovanni Torre assume ad interim gli uffici dirigenziali posti a suo diretto coordinamento nelle more dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali vacanti";
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";



- **Vista** la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Visto** il d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";
- **Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- **Visto** il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contenente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- **Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- **Visto** il d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- **Visto** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- **Visti** i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- **Visto** il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il "Codice dell'amministrazione digitale";
- **Visto** il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- **Visto** il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contenente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- **Visto** il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 contenente il "Codice dell'ordinamento militare";
- **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **Visto** il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";
- **Visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- **Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Visto** il D.Lgs. 06 marzo 2017, n. 40, in materia di "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", ed in particolare il comma 4 dell'art. 40;



- **Visto** il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- **Visto** il decreto-legge 19 giugno 2019, n. 56 e, in particolare, l'art. 3, comma 8, secondo il quale stabilisce che "Fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";
- **Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;
- **Visto** il Decreto del Ministero per la pubblica amministrazione del 12/11/2021 di attuazione del predetto decreto-legge, il quale individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
- **Visto** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'articolo 2, comma 2-bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 225/2021 del 26/11/2021, con la quale l'INGV ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l'individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 335/2023 del 30/11/2023 e ss.mm.ii avente ad oggetto la "Disciplina delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato e determinato";
- **Visto** l'articolo 4 della summenzionata Delibera, rubricato "Disciplina delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato", il quale dispone che "1. È autorizzata l'indizione di bandi di concorso pubblico per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di ogni livello e profilo individuate in apposita programmazione annuale elaborata dai Responsabili delle Unità Organizzative. 2. La durata dei contratti è connessa a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste dallo specifico progetto, programma e/o convenzione di ricerca, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia";
- **Vista** la contrattazione collettiva di comparto vigente;
- **Dato atto** della necessaria copertura finanziaria ([Ob.Fu.:](#)1330.010) della ricognizione interna effettuata dal Direttore di Sezione competente da cui emerge l'assenza di personale interno disponibile per la copertura delle posizioni in oggetto, della sussistenza delle condizioni di eccezionalità e temporaneità delle esigenze funzionali, nonché dell'insussistenza di graduatorie vigenti di concorsi a tempo indeterminato da utilizzare per lo scorrimento, in virtù delle peculiarità del progetto di ricerca;
- **Sentito** il Direttore di Sezione interessato alla posizione del presente bando;



DECRETA

Articolo 1

Oggetto e numero di posti

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indice una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo parziale con percentuale pari al 50%, di n. 1 (una) unità di personale, con il profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione – VII livello retributivo per l'Area Tematica: "Attività amministrativa contabile e gestione di progetti europei", Sezione di Catania, sede di Catania.
2. Il contratto di lavoro subordinato ha la durata di 12 (dodici) mesi.
3. Ai sensi delle disposizioni normative in materia il contratto di lavoro può essere eventualmente prorogato, nel rispetto in ogni caso dei limiti di durata massima previsti dalla legge. In ogni caso, la durata del contratto non potrà eccedere la durata del progetto di ricerca cui afferisce.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) Possesso del Diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità).

Al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riconoscimento dei titoli di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi provvede, con le medesime modalità di cui al capoverso precedente, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148¹.

Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul

¹ Per acquisire informazioni sulla documentazione da allegare consultare il seguente link:
<https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>



riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

Le disposizioni di cui ai capoversi precedenti si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

- b) aver maturato comprovata esperienza professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

- attività contabile e di rendicontazione di progetti di ricerca europei.

Il candidato specifica nella domanda di partecipazione tale documentata esperienza professionale.

Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

La commissione esaminatrice effettua la valutazione di attinenza dell'esperienza lavorativa professionale dichiarata dal candidato rispetto agli ambiti sopra indicati. Qualora la Commissione, in sede di valutazione dei titoli, dovesse accertare l'insussistenza del presente requisito provvede immediatamente a segnalare la mancanza all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

- c) con riferimento alla durata degli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra INGV e lo stesso candidato, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non aver superato la durata massima prevista dalla legge o dai contratti collettivi. Qualora il candidato sia/stato titolare di contratti a tempo determinato è tenuto ad indicarne il profilo professionale, il livello retributivo e la durata;
- d) essere cittadino italiano; ovvero essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- e) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento al riposo;
- f) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte dell'INGV di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;
- g) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;



- j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - k) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
 - l) avere buona conoscenza della lingua inglese;
 - m) avere buona conoscenza dell'informatica di base.
2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio.

Articolo 3

Ammissione con riserva

- 1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
- 2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

Articolo 4

Modalità e termine di presentazione della domanda

- 1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale dell'ente (www.ingv.it) e sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it), **esclusivamente** in via telematica tramite il portale unico di reclutamento "inPA" della Funzione Pubblica di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Per le necessità di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di presentazione della domanda è possibile scrivere al seguente recapito: aoo.roma@pec.ingv.it, all'attenzione dell'Ufficio concorsi.
- 2. La registrazione presso il portale inPA è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica



oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

La registrazione al Portale inPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso è effettuata attraverso il Portale inPA. Ai sensi della normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura concorsuale, i nominativi dei candidati, nelle comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale e sul portale inPa, relative alle fasi intermedie della procedura, saranno sostituiti dal codice assegnato dal portale InPA alla domanda di partecipazione sottomessa dal candidato.
4. Gli interessati dovranno accedere al portale <https://www.inpa.gov.it/>, effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae ed inviare la propria candidatura alla procedura.
5. È altresì consentita l'allegazione del curriculum vitae in formato .pdf alla domanda di partecipazione presentata mediante il portale inPA. Nel caso di divergenza tra le informazioni inserite nelle sezioni specifiche relative al curriculum vitae di cui al comma precedente e le informazioni inserite nel curriculum vitae allegato, la commissione esaminatrice valuterà esclusivamente queste ultime.
6. All'atto della registrazione il candidato indica un indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico. In caso di mancata indicazione di un indirizzo PEC, il candidato che indichi esclusivamente un indirizzo di posta elettronica ordinaria riceverà le comunicazioni relative al concorso presso tale indirizzo e la responsabilità per la mancata ricezione è a carico esclusivo del medesimo.
7. Rispetto alle informazioni curriculari, il candidato è tenuto a specificare:
 - a) i titoli di studio e di elevata specializzazione (a titolo meramente esemplificativo: diploma di istruzione secondaria di II grado, diploma di laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master universitari di primo e/o secondo livello) con l'indicazione dell'Ente che li ha rilasciati, la data di conseguimento e la votazione conseguita.
Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - b) le attività svolte, gli incarichi assunti e gli attestati di formazione. In particolare, occorre indicare la tipologia di rapporto giuridico (a titolo meramente esemplificativo: assegni di ricerca, incarichi professionali/collaborazioni, contratti di lavoro), l'Ente presso cui sono state svolte e la relativa durata con l'indicazione della data di inizio e fine;
 - c) l'elenco delle pubblicazioni, nonché degli atti di convegni o di seminari. In particolare, occorre indicare la collocazione editoriale del contributo, anche in caso di piattaforma web, e il livello di diffusione. Per le pubblicazioni e gli altri prodotti indicati in precedenza che siano disponibili gratuitamente su internet è possibile indicare il relativo indirizzo web;



- d) l'elenco delle abilitazioni professionali e delle iscrizioni ad albi;
 - e) ogni altro titolo ritenuto utile.
8. Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:
- a) gli eventuali titoli di riserva ovvero dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del d.P.R. n. 487/94. Dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
 - b) i candidati disabili, che ne abbiano necessità, potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle prove e sono tenuti ad allegare mediante la predetta piattaforma o a produrre a mezzo PEC al seguente indirizzo aoo.roma@pec.ingv.it, all'attenzione dell'Ufficio concorsi, apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.
9. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Il candidato ha facoltà di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
10. I candidati che intendono far valere, ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria, un titolo di studio accademico conseguito all'Estero sono tenuti a presentare all'Amministrazione apposita istanza di riconoscimento del titolo medesimo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 a mezzo PEC al seguente indirizzo aoo.roma@pec.ingv.it, all'attenzione dell'Ufficio concorsi. Per il riconoscimento del titolo di studio estero ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria è necessaria la seguente documentazione:
- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato;
 - b) autentica di copia del titolo di studio estero in lingua originale (pergamena) con legalizzazione o apostille dell'Aja previamente apposta sull'originale;
 - c) autentica di copia dell'elenco esami/diploma supplement in lingua originale con legalizzazione o apostille dell'Aja previamente apposta sull'originale;
 - d) autentica di copia del titolo di studio estero tradotto in italiano con traduzione giurata o asseverata;
 - e) autentica di copia dell'elenco esami/diploma supplement tradotto in italiano con traduzione giurata o asseverata;
 - f) autentica di copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane, esclusivamente per i titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori dallo Spazio economico europeo (S.E.E.) oppure paesi fuori dalla Confederazione svizzera);
 - g) se presente, autentica di copia del titolo universitario pregresso a quello per il quale si chiede il riconoscimento qualora conseguito all'estero, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo pregresso è stato conseguito in Italia.
11. Le disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea secondo le previsioni dell'articolo 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



12. La domanda di partecipazione, comprensiva dell'eventuale curriculum vitae allegato in formato .pdf, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni rese sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
13. L'Amministrazione non è in alcun caso responsabile per i disguidi dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, casella di posta elettronica certificata con capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare all'Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

Articolo 5

Domande irricevibili e cause di esclusione

1. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
2. Non sono prese in considerazione, in quanto irricevibili, le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse rispetto al portale unico di reclutamento "inPA" di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per tali domande non si procederà ad adottare alcun provvedimento.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di Presidente, e da un Segretario. La Commissione può altresì comporsi di cinque membri ove ricorrano specifiche necessità. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul Sito Web istituzionale.
3. La Commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
4. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di certificazione in base al D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.
5. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.

Articolo 7

Punteggio per la valutazione del candidato



1. La procedura concorsuale prevede una valutazione dei titoli e l'espletamento di una prova orale.
2. Per la valutazione del candidato la Commissione dispone di **100** (cento) **punti**, suddivisi come segue:
 - a) **70** (settanta) **punti** per il colloquio;
 - b) **30** (trenta) **punti** per i titoli.
3. Nel corso della prima riunione la Commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli e per il colloquio.

Articolo 8

Colloquio

1. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di **70** (settanta) **punti**.
2. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, la Commissione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero.
3. Il diario delle prove e i luoghi di svolgimento, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati attraverso il Portale inPA, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche alle date e ai luoghi di svolgimento delle prove saranno comunicate ai candidati con le medesime modalità.
4. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede di esame, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento.
5. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, è garantita la partecipazione anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. A tal fine, le candidate interessate inviano apposita comunicazione preventiva al seguente recapito: aoo.roma@pec.ingv.it, all'attenzione dell'Ufficio concorsi.
6. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui al comma 3. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
 - reporting e rendicontazione dei costi di un progetto europeo;
 - principi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca europei;
 - attività amministrativa di supporto al management di progetti europei.
8. Durante la prova orale viene accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante la traduzione in italiano di un testo in lingua inglese, nonché, per i candidati stranieri la conoscenza della lingua italiana; viene accertata altresì la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
9. Sono ammessi alla prova unicamente i candidati in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che, per qualunque ragione, non



si presentino a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto di partecipazione alla selezione.

10. La prova orale è superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **49/70** (quarantanove/settantesimi) e un giudizio di idoneità "positivo" in ordine alla conoscenza dell'informatica di base e della lingua inglese e, per gli stranieri, della lingua italiana.
11. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale inPA e nel proprio sito istituzionale.

Articolo 9

Titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di **30** (trenta) **punti**, così ripartiti:
 - a) **10** (dieci) **punti** per il percorso formativo.
 - b) **10** (dieci) **punti** per le attività svolte e gli incarichi assunti;
 - c) **10** (dieci) **punti** per le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dal candidato.

Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli attinenti con l'area tematica e/o con uno o più degli ambiti indicati nel bando.
4. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
5. La Commissione di concorso al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria la Commissione applica i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, applica le precedenza e le preferenze. Sulla graduatoria risultante si applicano le eventuali riserve di posti previste dal bando. La graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale inPA e sul Sito Web istituzionale.

Articolo 10

Titoli di riserva e/o preferenza

1. L'amministrazione pubblica sul Portale inPA uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda, nei casi in cui l'amministrazione non ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. Nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 68/1999, la percentuale di personale in servizio al 31/12/2024 appartenente alle categorie riservatarie di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994 è pari al 2,6%.



3. Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
4. Non è prevista una riserva dei posti, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per mancato raggiungimento dell'intero, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente e anche degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Non è prevista una riserva dei posti ai sensi del comma 4, art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, per mancato raggiungimento dell'intero, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito per una quota pari al 15 per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater,



del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

p) minore età anagrafica.

8. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che per la qualifica messa a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, è pari al 73,77% per le donne e pari a 26,23% per gli uomini e dato atto che il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in favore del genere meno rappresentato.
9. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Articolo 11

Approvazione della graduatoria e comunicazione dell'esito del concorso

1. Il Direttore Generale approva con proprio decreto la graduatoria finale di merito e dichiara i vincitori.
2. La graduatoria è pubblicata sul Portale inPA e sul Sito Web istituzionale. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

Articolo 12

Costituzione del rapporto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
2. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore



- o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
3. Fermo restando quanto stabilito dal bando per i titoli di preferenza e/o precedenza, il vincitore è invitato, a mezzo PEC, a presentare o far pervenire, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
 4. Il vincitore è assunto, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
 5. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.
 6. Il vincitore è destinato alla sede individuata dall'Amministrazione.
 7. Nell'ipotesi in cui il bando preveda più sedi di lavoro disponibili, fatta salva la scelta prioritaria ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il vincitore è destinato, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, presso la Sede indicata nella domanda di partecipazione.
 8. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la Sede legale dell'Amministrazione.
 9. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati ex art. 4 punto 7 del Regolamento generale EU 2016/679 (GDPR) è l'INGV. Autorizzati al trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione Generale, alle Direzioni Centrali, al Responsabile del Procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di



partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
10. L'INGV ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali ex art. 37 GDPR i cui contatti sono dpo@ingv.it e aoo.roma@pec.ingv.it.
9. Per il trattamento dei dati personali sul portale inPA ed i ruoli degli enti, si rimanda per competenza al D.M. 3 novembre 2023 del Ministero della Funzione Pubblica.

Articolo 14

Accesso agli atti e Responsabile del Procedimento

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
2. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.
11. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Raffaelli - Email: ufficio.concorsi@ingv.it; PEC: aoo.roma@pec.ingv.it.

Articolo 15

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'ente (www.ingv.it) e sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it).

Articolo 16

Norme di salvaguardia



1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. L'INGV non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.
4. L'INGV si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non darle seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. L'INGV vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
7. L'Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

**IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E
BILANCIO**

Giovanni Torre / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*